



## *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

N. 59097 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

I.G.B. Ufficio XIII

**VISTO** il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, concernente disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

**VISTO** l'articolo 2, comma 3, lettera c), del suindicato decreto-legge n. 51 il quale, nel modificare il comma 8, dell'articolo 62, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede, tra l'altro, che l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni relative alle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari e provvede, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 62, all'irrogazione delle sanzioni previste dai successivi commi 5, 6 e 7, d'ufficio o su segnalazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di qualunque soggetto interessato;

**VISTO** l'articolo 2, comma 3, lettera d), del suindicato decreto-legge n. 51 il quale, nel modificare il comma 9 del suddetto articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, stabilisce, tra l'altro, che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai citati commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 62, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante Concorrenza e Mercato da destinare al finanziamento di iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attività produttive, nonché allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare, ovvero, in caso di violazioni relative a relazioni commerciali nel settore lattiero-caseario, al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

**VISTO** l'articolo 3, comma 4 del suddetto decreto-legge n. 51 il quale stabilisce, tra l'altro, che l'estensione delle regole di cui all'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta



dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze più elevate;

**VISTO** il comma 6 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 51 il quale dispone, tra l'altro, che qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al citato comma 4 esse si applicano a tutti gli operatori del settore, del prodotto ovvero del gruppo di prodotti, oggetto delle medesime, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale e che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle regole stesse e all'irrogazione delle sanzioni che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali;

**VISTO** l'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge n. 51 il quale, tra l'altro, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

**VISTO** il comma 3 del medesimo articolo 4 il quale indice, tra l'altro, che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

**VISTO** l'articolo 5, comma 3, del predetto decreto-legge n. 51 del 2015 che dispone, tra l'altro, che per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e che per gli altri interventi compensativi di sostegno in



## *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

favore delle imprese la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e che ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

**VISTO** il successivo comma 3-bis, del medesimo articolo 5 il quale dispone, tra l'altro, che la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e successive modificazioni, è incrementata, per gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, di 250.000 euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e che ai relativi oneri pari a 250.000 euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

**VISTO** l'articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 51 il quale prevede, tra l'altro, che la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modificazioni, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le competenze e le funzioni attribuite da norme di

*A*



legge al commissario ad acta di cui al succitato articolo 19, comma 5, si intendono riferite agli uffici del predetto Ministero:

**VISTA** la nota n. 12316 del 9 settembre 2015 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto l'attribuzione al relativo stato di previsione delle risorse finanziarie recate dal predetto decreto-legge n. 51 del 2015:

**RITENUTO** di disporre con il presente decreto, in attuazione del menzionato decreto-legge n. 51 del 2015, le variazioni contabili per il solo anno 2015, atteso che quelle relative agli anni 2016 e 2017, sono considerate, a legislazione vigente, nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2016-2018;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 191, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

**VISTO** il proprio decreto del 29 dicembre 2014 recante la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

#### **DECRETA:**

Nei stati indicati stati di previsione, per l'anno finanziario 2015, sono disposte le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa:

in diminuzione

<b><u>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</u></b>	€	250.000,00
25 Fondi da ripartire (33)	€	250.000,00
25.2 Fondi di riserva e speciali (33.2)	€	250.000,00
<b>DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO</b>	€	250.000,00
<b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>	€	250.000,00



## *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

CAP N. 6856	FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO (R) (12.2.1)	€	250.000,00
<b><u>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</u></b>		€	5.000.000,00
<b>1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)</b>		€	5.000.000,00
1.2	Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	€	5.000.000,00
<b>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE</b>		€	5.000.000,00
<b>INVESTIMENTI</b>		€	5.000.000,00
CAP N. 7100	FONDO PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE LATTIERO CASEARIO (R) (23.1.1)	€	5.000.000,00
<b><u>in aumento</u></b>			
<b><u>STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA</u></b>		€	0,00
2.1.5	Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€	0,00
Entrate correlate a multe, ammende, sanzioni e illeciti collegate o da riassegnare ai competenti stati di previsione		€	0,00
<b>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)</b>		€	0,00



CAP N. 2474	ENTRATE DI PERTINENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	€	
11	(DI NUOVA ISTITUZIONE) INTROITI DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI RELAZIONI CONTRATTUALI NEL SETTORE LATTIERO CASEARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 6, DEL DECRETO LEGGE N. 51 DEL 2015 DA RIASSEGNARE PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE IN MATERIA AGROALIMENTARE IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI (1.9)	€	
<b>DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA (SVILUPPO ECONOMICO)</b>		€	0,00
CAP N. 2590	(DI NUOVA ISTITUZIONE) INTROITI DERIVANTI DALLE SANZIONI, INERENTI LE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI, DI CUI AI COMMI 5, 6 E 7 DELL'ARTICOLO 62 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, IRROGATE DALL'AUTORITÀ GARANTE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO (per memoria)	€	
01	(DI NUOVA ISTITUZIONE) SANZIONI DA RIASSEGNARE ALLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, AL FONDO DERIVANTE DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE DALL'AUTORITÀ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO PER FINANZIARE INIZIATIVE DI INFORMAZIONE IN MATERIA ALIMENTARE A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI E ATTIVITÀ DI RICERCA, STUDIO E ANALISI IN MATERIA ALIMENTARE NELL'AMBITO	€	



# *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

DELL'OSSERVATORIO UNICO  
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
(1.9)

02	(DI NUOVA ISTITUZIONE) SANZIONI DA RIASSEGNARE ALLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE IN MATERIA AGROALIMENTARE, OVVERO, IN CASO DI VIOLAZIONI RELATIVE A RELAZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO, AL FONDO PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE LATTIERO- CASEARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 214, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 (1.9)	€	
<b><u>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</u></b>		€	1.000.000,00
6	Soccorso civile (8)	€	1.000.000,00
6.1	Interventi per pubbliche calamita' (8.4)	€	1.000.000,00
<b>DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>		€	1.000.000,00
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE		€	1.000.000,00
CAP N. 7411	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE-INTERVENTI INDENNIZZATORI (23.1.1)	€	1.000.000,00
<b><u>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</u></b>		€	4.250.000,00
I	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	€	4.250.000,00

1.5	Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	€	4.250.000,00
<b>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA</b>		€	4.250.000,00
FUNZIONAMENTO		€	0,00
CAP N. 1968	(MODIFICATA LA DENOMINAZIONE) COMPENSI DA CORRISPONDERE AI CONSULENTI GIURIDICI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO IN ATTO RELATIVO ALLE MATERIE ATTRIBUITE AL MINISTERO GIÀ DI COMPETENZA DELLA SOPPRESSA AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO, IVI COMPRESSE LE SPESE DI MISSIONE (2.2.9)	€	
INVESTIMENTI		€	4.250.000,00
CAP N. 7110	(DI NUOVA ISTITUZIONE) FONDO PER SOSTENERE LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTI NEL SETTORE OLIVICOLO-OLEARIO (R) (23.1.1) ( 4.2.1 )	€	4.000.000,00
CAP N. 7350	(DI NUOVA ISTITUZIONE) FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA PER DANNI ALLE STRUTTURE PRODUTTIVE E ALLA PRODUZIONE (R) (23.1.1) ( 4.2.3 )	€	250.000,00

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma. 30 SET. 2015

*A*

IL MINISTRO

*Tommaso*

